

PASSANISI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
L. 2000  
Riduzione  
dal  
per  
il  
IL CANCELLIERE

NON MASSIMATA

10  
5397



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE I PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 10.03.2000

Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. PASSANISI  
per diritti L. 21.000 + 6  
il 17 GEN. 2001  
IL CANCELLIERE

SENTENZA

N. 380

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. GEMELLI TORQUATO
- 1. Dott. CHIEFFI SEVERO
- 2. Dott. GIORDANO UMBERTO
- 3. Dott. VANCHERI ANGELO
- 4. Dott. DELEHAYE ENRICO

Presidente

Consigliere



REGISTRO GENERALE

N. 00419/2000

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al SIG. ILANSCO  
per diritti L. 3000  
il 1 MAG. 2000  
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :


1) SAITA NUNZIO

n. il 16.02.1921

avverso sentenza del 11.10.1999


CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso  
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere  
VANCHERI ANGELO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. BARLETTA  
per diritti L. 3000  
il 2 GIU. 2000  
IL CANCELLIERE



232

to il Pubblico Ministero in persona del

TT VITO MONETTI

ha concluso per la *irrimediabilita' del danno;*

to, per la parte civile, l'Avv. CASARINI, che ha concluso come  
*comparsa;*

i difensori, avv. *T. VINCENZO TRANTINO e BARLETTA CALDARERA*  
ali hanno chiesto l'*annullamento della sentenza*  
*in parte;*

*M. ...*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8.3.1997 il Pretore di Caltagirone -- Sez. Distaccata di Niscemi -- dichiarava SAITA NUNZIO, Parroco della Chiesa del Purgatorio di Niscemi, colpevole dei reati, legati dalla continuazione, di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone e di duplice inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, condannandolo alla pena di mesi 9 di arresto con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, e ordinando la confisca delle campane in sequestro.

Il pretore perveniva al giudizio di cui sopra dopo avere, con un'ampia e articolata sentenza, dato atto che dalle testimonianze raccolte e dai rilievi tecnici effettuati era emerso che il Saita, mediante il continuo suono delle campane - situate sul lastrico solare della canonica ed utilizzate, oltre che in concomitanza di cerimonie religiose e per richiamare i fedeli alla messa, anche come orologio sonoro che scandiva i quarti d'ora - aveva arrecato notevole disturbo alla quiete pubblica, ed inoltre, malgrado le ordinanze del Pretore in sede civile e del Commissario Straordinario del Comune di Niscemi gli avessero fatto obbligo rispettivamente di utilizzare le campane esclusivamente in determinate occasioni e di uniformarne il suono alle norme vigenti, non aveva ottemperato a tali provvedimenti, anche dopo il sequestro delle campane stesse.

A seguito di gravame interposto dall'imputato, la Corte di Appello di Catania, con sentenza dell'11.10.1999, riformava la pronuncia del pretore soltanto in punto di pena, concedendo al Saita le attenuanti generiche e determinando la sanzione in £ 300.000 di ammenda, confermando nel resto le statuizioni del primo giudice.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, tramite i suoi difensori, l'imputato, lamentando:

- 1) violazione di legge sul rilievo che il suono delle campane a servizio di una chiesa parrocchiale costituirebbe legittima esplicazione della libertà di svolgere la missione pastorale e l'attività di evangelizzazione connessa all'esercizio del culto, riconosciuta dalle norme concordatarie contenute nell'Accordo del 18.2.1984 tra Stato e Chiesa, norme che, in quanto aventi rilevanza

costituzionale, avrebbero prevalenza sulle leggi dello Stato, fra cui anche il Decreto Pres. Cons. Min. 1.3.1991 sulla limitazione delle emissioni sonore. Sotto tale profilo non sussisterebbe l'abuso dei mezzi sonori, nel quale si sostanzia il reato di cui al primo comma dell'art.659 C.P.;

- 2) mancanza di motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine alle due contestazioni di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, laddove l'imputato aveva indicato nell'atto di appello le prove, assunte in dibattimento, che dimostravano che egli aveva pedissequamente ottemperato all'ordinanza del Pretore; mentre, per quanto riguardava l'ordinanza del Commissario Straordinario, la stessa era da considerare illegittima perché priva di motivazione e priva della indicazione della fonte normativa che lo autorizzava ad emettere il suddetto provvedimento;
- 3) violazione di legge, non avendo la Corte di appello, nell'infliggere la sanzione per i reati legati dalla continuazione, indicato quale fosse il reato più grave determinante la pena base;
- 4) estinzione dei reati per prescrizione, in quanto l'ultima violazione in ordine di tempo sarebbe stata commessa il 12.6.1995 e non il 12.9.1995, come erroneamente indicato nel capo di imputazione, per cui l'effetto estintivo si sarebbe maturato il 12.12.1999.-


### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Per quanto concerne il primo motivo, si osserva che esatta si appalesa l'affermazione del ricorrente, secondo cui il reato di cui al primo comma dell'art. 659 C.P. si sostanzia nell'abuso dei mezzi sonori e nel conseguente disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone.

Ma, come è evidente, una volta che sia stato, come nella specie, accertato che tale abuso si è verificato, il richiamo alle norme concordatarie, che consentono l'uso (ma non certo l'abuso) delle campane a servizio di una chiesa e per i compiti connessi

*M. C. B.*



all'esercizio del culto, diviene inconcludente e privo di qualsiasi significato. infatti evidente che le attività connesse con il libero esercizio dell'attività religiosa, garantito dalle norme concordatarie, vanno realizzate con il rispetto delle disposizioni che lo regolano.

Del resto questa Corte è intervenuta più volte in materia, statuendo, in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, che la stipula del concordato tra Stato e Chiesa non ha comportato una rinuncia tacita, da parte dello Stato, alla tutela di beni giuridici primari, quali il diritto alla salute previsto e garantito dall'art. 32 della Costituzione, e che "ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l'intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento - esplicitato con motivazione indenne da vizi logici - che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità" (v. Cass., Sez. I, sent. n. 3261 del 18-03-1994, Floris; e, in termini sostanzialmente conformi, Sez. I, sent. n. 848 del 27.1.1996, Marini).

Nella specie il superamento dei normali limiti di tollerabilità risulta essere stato accertato sia con una consulenza tecnica d'ufficio, sia mediante l'esame di un consistente numero di testimonianze convergenti, per cui nessuna violazione di legge è ravvisabile nella sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo di doglianza contiene due censure. La prima riguarda un preteso difetto di motivazione in ordine alla contestazione di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità sia relativamente all'ordinanza del pretore in sede civile, nel senso che le prescrizioni in essa contenute sarebbero state invece osservate, sia al provvedimento del Commissario Straordinario; e la seconda concerne la asserita illegittimità dell'ordinanza del commissario straordinario del comune di Niscemi.

Per quanto attiene alla prima censura, va rilevato che, avendo la Corte di Appello di Catania fatto esplicito riferimento alla motivazione contenuta nella pronuncia di primo grado, confermandola, la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, anche se succinta, va integrata con quella di cui alla sentenza del Pretore. Invero, come più volte precisato da questa Corte, le motivazioni della sentenza di primo grado e d'appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in tal senso v. Cass., Sez. II, sent. n. 11220 del 05-12-1997, Ambrosino; Sez. IV, sent. n. 6499 del 01-06-1994, Massetti; Sez. III, sent. n. 4700 del 23-04-1994, Scauri ecc.).

A tal proposito, il giudice di prime cure aveva messo in evidenza che i testi Sagona Rocca, Giarracca Gaetano, Mangiapane Carmela e, in parte, anche il vice parroco Buscemi avevano dichiarato che, pur dopo l'ordinanza pretorile - che aveva disposto la disattivazione del meccanismo di orologeria e aveva proibito l'uso delle campane dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quella media - nel corso della settimana veniva quotidianamente usata anche la campana grande ed anche al di fuori dello svolgimento di funzioni religiose; e che pure l'imputato aveva, sia pure implicitamente, ammesso, in uno scritto da lui proveniente, che venivano talvolta usate anche due campane. Tali risultanze rappresentavano, ad avviso del pretore, elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato.

La Corte di appello ha ribadito la statuizione del giudice suddetto, osservando che "le varie testimonianze assunte nel corso del dibattimento di primo grado (avevano) confermato l'assunto dei denunzianti".

Quanto al mancato adeguamento del sistema di suono delle campane alla normativa vigente, si è dato atto che l'imputato non vi aveva provveduto, essendosi limitato a disattivare il meccanismo ad orologeria.

Devesi pertanto concludere che non è ravvisabile la denunciata carenza motivazionale.

Quanto ai rilievi concernenti l'ordinanza del commissario straordinario, è sufficiente osservare che al predetto, in quanto figura amministrativa sostitutiva a tutti gli effetti del sindaco, spettano tutti i poteri che la legge riconosce al sindaco (v., per quanto

*M. Scauri*

attiene alla fattispecie, l'art. 38, comma 1, lett. b) della L. 8.6.1990 n.142 in relazione all'art.1, comma 4, T.U.L.P.S.).

Conseguentemente spettava a lui il potere di emanare provvedimenti idonei a garantire, ai sensi dell'art. 650 C.P., sia il rispetto dell'ordine pubblico, inteso in senso lato, che il rispetto della salute dei cittadini.

Il suddetto provvedimento era adeguatamente motivato dalla necessità di eliminare l'eccesso di disturbo sonoro, accertato tramite la consulenza degli organi della USL, e di ridurre le emissioni sonore entro i limiti fissati dalla legge, per cui non presentava alcun aspetto di illegittimità.

I giudici di merito hanno altresì accertato che il Saita non ha mai ottemperato a tale ordine, non avendo provveduto ad uniformare le emissioni sonore delle campane alla normativa vigente.

3. Alla mancata individuazione del reato più grave, segnalata dal ricorrente, sopperisce la legge che individua come violazione più grave la contravvenzione di cui all'art.659, primo comma, C.P., sanzionata con pena pecuniaria più alta nel massimo (v. art.16 e p p )

4. Va infine escluso che sia maturata la dedotta prescrizione.

Ed invero, essendo stata ravvisata la continuazione fra tutti i reati contestati all'imputato, deve applicarsi nella specie la disposizione di cui al primo comma dell'art. 158 C.P., in base alla quale, per il reato continuato, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Nella specie la continuazione, in base alla contestazione, risulta cessata alla data del 12.9.1995, per cui la prescrizione è cominciata a decorrere, per tutti i reati avvinti dalla continuazione, a partire dalla data suddetta (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 2780 del 15-03-1996, Panigoni) Pertanto il termine per la maturazione della suddetta causa estintiva, nella specie di quattro anni e sei mesi, non risulta spirato.

Priva di fondamento è l'affermazione del ricorrente, secondo cui l'attività illecita dell'imputato sarebbe venuta meno il 12.6.1995, allorché venne eseguito il provvedimento di sequestro delle campane, e non il 12.9.1995.

